

Tratta di esseri umani e bisogni di protezione internazionale di persone minorenni

**Chiara Scipioni
RSD Associate**

Tratta di persone e traffico di migranti

TRAFFICKING

Il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità, il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi.

Art.3 A del Protocollo “di Palermo”, addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone (2000)

SMUGGLING

Procurare, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, l'ingresso illegale di una persona in uno stato Parte di cui la persona non è cittadina o residente permanente.



Art.3 A del Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria (2000)

Elementi della definizione

azione


COSA viene fatto

mezzo

COME viene fatto

scopo

PERCHE' viene fatto



GPC, An Introductory Guide to Anti-Trafficking Action in Internal Displacement Contexts

Tratta di persone minori




Tratta e traffico di migranti: quali differenze?

TRAFFICKING

1. Crimine contro la persona
2. Può avvenire all'interno di uno stesso Paese
3. Il consenso della vittima è IRRILEVANTE
4. La relazione tra vittima ed autore del reato è di sfruttamento e di lungo termine
5. La vittima non deve mai essere considerata colpevole di reati commessi nel contesto della tratta

SMUGGLING

1. Crimine contro lo Stato
2. Il reato è definito dal passaggio di confini tra un Paese ed un altro
3. Il migrante presta il proprio consenso a passare il confine, è ciò che vuole fare
4. La relazione con il trafficante è a breve termine, generalmente si esaurisce dopo il passaggio del confine
5. I migranti possono essere considerati colpevoli dei reati commessi nel contesto dell'ingresso non autorizzato



- ✧ Tratta interna e transnazionale: in Europa principalmente transnazionale, in America più interna
- ✧ Donne e ragazze 61% del totale
- ✧ + 31% bambini, bambine e adolescenti identificate/i rispetto ai dati pre Covid-19 (+38% ragazze)
- ✧ Nessun Paese è immune
- ✧ I trend delle forme di sfruttamento sono mutati: 42% delle vittime identificate a livello globale per sfruttamento lavorativo, il 36% per sfruttamento sessuale
- ✧ Conflitti armati, povertà, cambiamento climatico agevolano la tratta

La risposta Nazionale antitratta – i programmi di protezione sociale ex art. 18 D. Lgs. 286/1998

Il meccanismo nazionale di referral

Identificazione preliminare

- strutture di accoglienza (CAS e SAI)
- personale preposto alla vigilanza e ispezione
- enti del privato sociale
- forze dell'ordine, uffici immigrazione
- Prefetture
- servizi socio-sanitari
- organizzazioni sindacali
- organizzazioni internazionali e ONG
- Uffici giudiziari
- Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale

Identificazione formale

- Enti del pubblico e del privato sociale che realizzano il programma unico di emersione assistenza e integrazione sociale ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 286/98
- funzionari di polizia giudiziaria o magistrati con funzione inquirente

Il sistema di assistenza e protezione delle vittime di tratta in Italia

- L'assistenza alle vittime di tratta è assicurata mediante progetti che realizzano il programma di emersione assistenza e integrazione sociale (art. 18 D.Lgs. 286/98)
- I programmi sono realizzati a livello territoriale grazie al finanziamento erogato dal Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in seguito ad apposito bando
- I programmi possono essere realizzati da **enti pubblici** o da enti del **privato sociale** purché iscritti nella seconda sezione del Registro di cui all'art. 52 DPR 394/99 e convenzionati con l'ente locale



Art. 18 D.Lgs. 286/98 - Il c.d. doppio binario

Quando, nell'ambito di procedimenti penali per i reati di cui all'art. 3 L. 75/58 (ex Legge Merlin) e 380 c.p.p. o nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali:

sono accertate situazioni di violenza o grave sfruttamento nei confronti di uno straniero

emergano concreti pericoli per la sua incolumità per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti dell'associazione o delle dichiarazioni rese nel procedimento penale

può essere rilasciato uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e consentirgli di partecipare a un programma di assistenza e integrazione sociale


Art. 18 D.Lgs. 286/98 - Il c.d. doppio binario

Percorso sociale


la situazione di violenza o sfruttamento emerge nel corso delle indagini o del procedimento penale

Percorso giudiziario

la situazione di violenza o sfruttamento emerge nel corso delle indagini o del procedimento penale



Proposta dell'ente che realizza il programma unico



Proposta o parere del Procuratore

Caratteristiche


- Rilascio previa valutazione dei presupposti ('adesione della persona al programma)
- Durata iniziale di 12 mesi ma rinnovabile per il periodo occorrente
- Convertibile in permesso per motivi di studio o lavoro

Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI

1. Le Amministrazioni che si occupano di tutela e assistenza delle vittime di tratta e quelle che hanno competenza in materia di asilo individuano misure di coordinamento tra le attività istituzionali di rispettiva competenza, anche al fine di determinare meccanismi di rinvio, qualora necessari, tra i due sistemi di tutela.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, allo straniero sono fornite adeguate informazioni, in una lingua a lui comprensibile, in ordine alle disposizioni di cui al predetto comma 1, nonché, ove ne ricorrono i presupposti, informazioni sulla possibilità di ottenere la protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.
3. All'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. La Commissione territoriale trasmette, altresì, gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato vittima dei delitti di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale.

Tratta di esseri umani nel
contesto della procedura di asilo

La procedura ordinaria




Le Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione Internazionale



Collegamento sistemi asilo - tratta

Linee Guida UNHCR No. 7

Alcune vittime, o potenziali vittime, della tratta possono rientrare nella definizione di rifugiato contenuta nell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e potrebbero pertanto avere titolo alla protezione internazionale che spetta ai rifugiati.



Art. 14 Protocollo Tratta «Clausola salvaguardia»

Nessuna disposizione del presente Protocollo pregiudica i diritti, gli obblighi e le responsabilità degli Stati ed individui ai sensi del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani e, in particolare, laddove applicabile, la Convenzione del 1951 e il Protocollo del 1967 relativi allo Status dei Rifugiati e il principio di non allontanamento

L'IDENTIFICAZIONE DELLE VITTIME DI TRATTA TRA I RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PROCEDURE DI REFERRAL

**Linee Guida per le Commissioni Territoriali
per il riconoscimento della protezione internazionale**

Commissione Nazionale per il Diritto di asilo e UNHCR
2020



LE PROCEDURE DI REFERRAL

SCOPO

CONSENTIRE CHE LA PERSONA RICHIEDENTE, CHE SI RITENGA POSSA ESSERE VITTIMA DI TRATTA, ENTRI IN CONTATTO CON IL SERVIZIO SPECIFICAMENTE PREPOSTO PER LA SUA PROTEZIONE E ASSISTENZA

MECCANISMO PIU' AMPIO, CHE COINVOLGE ALTRI ATTORI, MEDIANTE:

- Sviluppo di buone prassi
- Formazioni congiunte e multi disciplinari
- Incontri periodici per lo scambio di informazioni, aggiornamenti
- Protocolli di cooperazione multi-agenzia
- Collaborazione tra tutti gli attori coinvolti
- Coinvolgimento e partecipazione delle persone direttamente interessate

Il Referral – Come funziona?

Identificazione preliminare della possibile vittima di tratta nel colloquio personale

Informativa, proposta di colloquio e acquisizione del **consenso**

Segnalazione all'ente anti – tratta per la identificazione formale

Eventuale sospensione del procedimento

Eventuale acquisizione feedback dall'ente anti – tratta all'esito dei colloqui

Proseguimento del procedimento in CT e **decisione**

Le possibili decisioni

La Commissione Territoriale può:

- **Riconoscere lo status di rifugiato**
- Riconoscere la protezione sussidiaria
- Trasmettere gli atti al Questore se sono emersi fondati motivi di ritenere che il richiedente è vittima dei reati di cui agli artt. 600 e 601 c.p. (per la valutazione del rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 18 D.Lgs. 286/98)
- Trasmettere gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” se ricorrono i presupposti di cui all’art. 19 co. 1 e 1.1. D.Lgs. 286/98
- Rigettare la domanda

Definizione di rifugiato (Art. 1.A.2, CG 51)

È rifugiato chi “**temendo a ragione** di essere **perseguitato per ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale o per opinioni politiche**, si trova **fuori dal paese** del quale è cittadino, e **non può o, per tale paura, non vuole avvalersi della protezione** di questo paese; oppure, non avendo una cittadinanza ed essendo fuori dal paese della sua abituale residenza a causa di questi eventi, non può o per paura **non vuole ritornarvi**”.

Dir. 2004/83/CE



Gli elementi costitutivi della definizione

1. La presenza fuori dal Paese di nazionalità/residenza abituale
2. Il fondato timore
3. La persecuzione
4. I motivi della persecuzione
5. L'impossibilità/non volontà di avvalersi della protezione dello Stato di cittadinanza/residenza

La tratta nella definizione di rifugiato

Le persone vittime di tratta o a rischio di divenirlo possono essere riconosciute rifugiate

- Esperienza di tratta conclusa all'interno del paese di origine
- Esperienza di tratta protrattasi al di fuori del Paese di origine
- Esperienza di tratta iniziata nel paese di transito e/o destinazione
- Nessuna esperienza di tratta ma rischio di divenirne vittima in caso di rimapatrio

La tratta come persecuzione

impatto delle violazioni dei diritti specifici dell'infanzia che può comportare:

- il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo;
- il diritto alla protezione da tutte le forme di violenza, compreso lo sfruttamento sessuale e gli abusi;
- il diritto alla protezione dal lavoro minorile, dal rapimento, dalla vendita e dalla tratta - articolo 35 della Convenzione sui diritti dell'infanzia

Il fondato timore di persecuzione nella tratta

- Possibilità di subire ritorsioni da parte degli agenti di persecuzione, valutato in **modo sensibile all'età**
- Possibili nuove esperienze di tratta
- Emarginazione, discriminazione e punizione (familiari, comunità, autorità): l'esclusione sociale, l'ostracismo e/o la discriminazione nei confronti di un minore vittima di tratta che viene rimpatriato devono essere valutati **in modo sensibile all'età**
- Ritorsioni contro i familiari della vittima
- Anche in caso di assenza di rischio futuro in caso di protratti effetti psicologici traumatici per pregressa esperienza particolarmente atroce

Gli agenti per persecuzione nella tratta

Agente di persecuzione non statale:

- Trafficanti, organizzazioni criminali, **membri della famiglia** o della comunità di provenienza
- Valutazione della capacità delle autorità di proteggere: efficace implementazione di meccanismi legislativi e amministrativi per prevenire e contrastare la tratta e di proteggere e assistere le vittime (recupero fisico, psicologico e sociale)
- Mera esistenza di una legge non e' sufficiente

Agente di persecuzione statale

- con comportamenti commissivi od omissivi

Grazie!



Scipioni@unhcr.org

Nota - Disclaimer

Le presenti slides non sono un documento pubblico, né possono essere pubblicate.

Non sono condivisibili con terzi.

Non possono essere considerate fonti e non possono essere citate come tali.